

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VII Commissione,

ha preso visione dello schema di decreto legislativo concernente « Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome »;

preso atto della disponibilità manifestata in questa occasione dal Governo al confronto parlamentare, disponibilità che appare particolarmente significativa in una fase dei rapporti tra Governo e Parlamento caratterizzata dal conferimento di deleghe legislative particolarmente ampie in materia di grande rilievo;

rilevata la conformità del testo ai criteri contenuti nella norma di delega, e apprezzato, in particolare, l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli regionali (attualmente il ruolo dei capi di istituto è nazionale), con una soluzione che prefigura la auspicata e necessaria riforma dell'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione anche in ragione del fatto che alla attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di Istituto corrisponde una delineazione di compiti e funzioni che tengono conto della specificità della scuola come luogo della formazione e del fatto che il potere del dirigente scolastico da esercitarsi all'interno di un complesso sistema di norme che valorizzano orientamenti e decisioni di carattere collegiale;

ritenuto parimenti opportuna la previsione di nuclei di valutazione regionali, che si riconnette, del resto, ad una previsione contenuta nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni, rilevando però che il nucleo di valutazione, pur con la presidenza di un dirigente dell'amministrazione scolastica, dovrebbe essere costituito da soli esperti esterni, al fine di evitare eccessive dipendenze gerarchiche che potrebbero limitare l'esercizio

di una funzione che si svolge in un contesto volto a valorizzare l'autonomia delle scuole;

espresso un giudizio positivo sulla norma riguardante i direttori degli istituti di istruzione artistica;

ritenendo accettabile che il dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e amministrative possa avvalersi di docenti da lui individuati, a condizione che questo avvenga nel nuovo contesto normativo che sarà determinato dalla riforma degli organi collegiali della scuola, sulla base di una proposta che dovrà essere sottoposta alla discussione e alla ratifica del collegio dei docenti —

esprimendo apprezzamento per la disciplina « a regime » del reclutamento dei futuri dirigenti (articolo 28-bis), in particolare per la articolazione del procedimento di selezione (corso concorso) previsto, che appare senz'altro adeguata all'obiettivo di assicurare la migliore qualità dei dirigenti scolastici, obiettivo che assume del resto rilievo cruciale in vista della riforma in senso autonomistico dell'ordinamento scolastico;

a chiarire il significato della norma transitoria (articolo 25-ter) sull'inquadramento dei capi d'istituto attualmente in servizio nei ruoli dei dirigenti scolastici; il collegamento fra la preposizione a istituti scolastici dotati di autonomia e la ammissione agli appositi corsi di formazione sembra suscettibile di condurre a esiti non accettabili per la loro casualità. Il comma 1 dell'articolo 35-ter dovrebbe quindi essere riformulato nei seguenti termini: frequentati i corsi di formazione, i capi di istituto conseguono la dirigenza in termini giuridici ed economici e mantengono la sede di titolarità come sede provvisoria di servizio; quando tutte le scuole avranno conseguito — previa la necessaria razionalizzazione delle loro strutture — l'autonomia e la personalità giuridica, saranno assegnate ai dirigenti scolastici in servizio, ed anche a quelli che in quel momento risultassero fuori dal servizio per l'espletamento di compiti o mansioni previsti

dalla legge, le sedi definitive di titolarità; l'assegnazione delle sedi definitive di titolarità dovrà avvenire su base provinciale, in base a graduatorie compilate per ordini scolastici, prevedendo la valutazione di tutti i titoli culturali e di servizio e, a parità di condizioni, la precedenza per le sedi di precedente titolarità;

a integrare lo schema in relazione alle modalità di svolgimento ed i contenuti dei corsi su cui la discrezionalità lasciata all'amministrazione scolastica appare eccessiva, rilevando inoltre che comunque la titolarità della gestione dei corsi di formazione per l'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei capi di istituto in servizio dovrà essere mantenuta in capo alla am-

ministrazione consentendo l'accesso agli stessi anche a quanti vi abbiano titolo ma si trovino in aspettativa per cause previste dalla legge;

a prevedere limitatamente al primo concorso per dirigenti che si dovrà effettuare, nell'ambito del numero degli ammessi al periodo di formazione individuato al comma 3 dell'articolo 28-*bis*, una congrua quota riservata a coloro che hanno ricoperto per almeno quattro anni la funzione di preside incaricato.

(7-00433) « Bracco, Volpini, De Murtas, Acciarini, Capitelli, Lenti, Riva, Soave, Vignali, Voglino, Dedoni ».